

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2004, n. 0101/Pres.

**Regolamento per la concessione di contributi per l'assunzione di soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale.**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), disciplina la concessione, da parte delle Province, di contributi per l'assunzione di soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale.

2. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, le modalità ed i termini di presentazione delle domande e della documentazione volte all'ottenimento del contributo nonché le cause di decadenza e revoca connesse al mancato rispetto dei termini predetti.

Art. 2  
*(Definizioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 120, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), l'inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa è equiparato all'assunzione a tempo indeterminato, pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si utilizzi il termine assunzione, il riferimento deve intendersi rivolto anche al predetto inserimento.

Art. 3  
*(Soggetti beneficiari)*

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente Regolamento i datori di lavoro privati.

Art. 4  
*(Soggetti da assumere)*

1. I contributi possono essere concessi esclusivamente per l'assunzione di soggetti che abbiano perso il posto di lavoro, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 20/2003, a causa di una situazione di grave difficoltà occupazionale connessa a

rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale.

Art. 5  
*(Requisiti dei beneficiari)*

1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, nel Friuli Venezia Giulia;
- b) se imprese, essere iscritti al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;
- c) se cooperative, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
- d) se artigiani, risultare altresì iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
- e) non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori produttivi di cui all'allegato A del presente Regolamento. Nel caso in cui l'assunzione venga effettuata in una sede secondaria o in una unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei settori produttivi di cui all'allegato A del presente Regolamento;
- f) non avere in atto procedure di sospensione, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo, ovvero di riduzione di personale, determinate da giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, salvo che le assunzioni avvengano per professionalità diverse da quelle interessate dalla sospensione, ovvero dalla riduzione del personale;
- g) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- h) se cooperative, corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 6  
*(Requisiti dei soggetti da assumere)*

1. I soggetti da assumere di cui all'articolo 4 devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere in stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni, a causa di una situazione di grave difficoltà occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale;
- b) essere sospesi dal lavoro ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) a causa di una situazione di grave difficoltà occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale;

2. I soggetti da assumere devono altresì essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di assunzione ed il requisito di cui al comma 2 deve altresì permanere per tutta la durata del periodo contributivo.

#### Art. 7

##### *(Requisiti relativi ai rapporti di lavoro)*

1. Le assunzioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere a tempo indeterminato;
- b) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei sei mesi precedenti l'assunzione, salvo che le assunzioni stesse avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- c) non essere riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 codice civile;
- d) non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

2. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa equiparati, ai sensi dell'articolo 2, ad assunzioni a tempo indeterminato, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei sei mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
- b) non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

3. Nel caso di assunzioni part-time, l'orario a tempo parziale non può essere inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno.

4. Le assunzioni sono ammissibili al contributo purchè non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A del presente Regolamento.

5. Le assunzioni effettuate dalle società di lavoro interinale devono essere destinate all'attività delle società medesime.

6. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere posseduti alla data di assunzione e permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

#### Art. 8

##### *(Ammontare dei benefici)*

1. I contributi, per l'intero periodo contributivo, consistono in una somma pari ad euro 10.800,00 per ciascun soggetto assunto a tempo pieno.

2. Il contributo è aumentato del 20 per cento qualora si tratti di assunzioni di personale femminile o di età superiore a 40 anni. Detto aumento non può essere cumulato.

3. Il contributo per il tempo parziale è proporzionato all'orario di lavoro svolto.

4. Nel caso di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ovvero da tempo parziale a tempo pieno, il calcolo del contributo per il periodo successivo alla data di trasformazione prende a riferimento il mese in cui è avvenuta la trasformazione avuto presente che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a 15 giorni, per difetto se uguali o inferiori a 15 giorni.

5. Il contributo è da intendersi al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale.

6. Il contributo non può in ogni caso superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

#### Art. 9

##### *(Durata del periodo contributivo)*

1. Il periodo contributivo ha la durata di 12 mesi decorrenti dal giorno dell'assunzione.

#### Art. 10

##### *(Regime di aiuto)*

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione; pertanto, nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente Regolamento dovesse comportare il superamento della predetta soglia la concessione verrà ridotta sino al limite consentito.

3. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente Regolamento.

#### Art. 11

##### *(Disposizioni procedurali per la concessione del contributo)*

1. Per richiedere i contributi i soggetti beneficiari devono presentare domanda alla Provincia competente.

2. Per Provincia competente si intende quella nel cui territorio i beneficiari hanno la sede ovvero, nel caso di ubicazione della sede al di fuori del Friuli Venezia Giulia, quella nel cui territorio gli stessi risultino avere la sede secondaria o l'unità locale.

3. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata prima dell'assunzione.

4. Unitamente alla domanda di contributo, i soggetti beneficiari devono produrre:
- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7;
  - b) per ogni soggetto da assumere, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 6.

5. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

6. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la Provincia richiede le necessarie integrazioni.

7. La Provincia comunica al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

8. Contestualmente alla comunicazione di concessione del contributo la Provincia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2, richiede ai beneficiari una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti de minimis ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.

9. Le assunzioni possono essere effettuate anche prima del ricevimento della comunicazione di concessione e comunque non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

#### Art. 12

##### *(Disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo)*

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari devono produrre:
- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, fino al termine del periodo contributivo, dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), e h) e di cui all'articolo 7;
  - b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, fino al termine del periodo contributivo, dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2.

2. È ammessa la presentazione della domanda per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento anche nel caso di assunzioni di lavoratori sospesi con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre che il periodo di sospensione non sia superiore a otto mesi.

3. Non è ammissibile la documentazione presentata prima della scadenza del periodo contributivo.

4. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la Provincia richiede le necessarie integrazioni.

#### Art. 13

##### *(Domande non finanziate)*

1. Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte, ove sussistano i fondi, nell'esercizio successivo.

#### Art. 14

##### *(Cumulabilità dei benefici)*

1. I contributi previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con altri benefici volti a favorire le assunzioni.

#### Art. 15

##### *(Decadenza e revoca)*

1. Ferme restando le cause di decadenza e revoca disposte dalle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i contributi vengono revocati al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:

- a) sopravvenuto difetto di uno o più requisiti;
- b) liquidazione o scioglimento dei soggetti beneficiari, ovvero instaurarsi di procedure concorsuali a carico dei medesimi;
- c) mancata assunzione nel termine previsto;
- d) violazione delle vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

#### Art. 16

*(Variazioni intervenute nel soggetto beneficiario)*

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi vengono concessi o erogati al nuovo Ente, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo, a norma del presente Regolamento, ad ottenere i contributi in esso previsti.

#### Art. 17

*(Ispezioni e controlli)*

1. In qualsiasi momento le Province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Province devono comunicare alla Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, Servizio per il lavoro, l'esito degli avvenuti controlli relativi all'anno precedente.

#### Art. 18

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

Allegato A)

**Settori esclusi**  
(articoli 5, 7 e 10)

*Agroalimentare:*

- 15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:  
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;  
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;  
- fusione di grassi commestibili di origine animale;  
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;
- 15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);
- 15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:  
- macellazione di volatili e di conigli;  
- preparazione di carne di volatili e di conigli;  
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;
- 15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);
- 15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe);
- 15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe);
- 15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo);
- 15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo);
- 15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe);
- 15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria);
- 15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:  
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;  
- produzione di farina di riso;  
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;  
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;
- 15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe);
- 15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo);
- 15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe);

- 15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe);
- 15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;
- 15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe);
- 15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe);
- 15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe);
- 15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe);
- 15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe);
16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

*Fibre sintetiche:*

- 24.7 «Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali» (tutto il gruppo).

*Industria automobilistica:*

«Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi» (tutta la divisione).

*Industria della costruzione navale:*

- 35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche»;
- 35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali».

*Industria siderurgica:*

13. «Estrazione di minerali metalliferi» (tutta la divisione);
- 27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe» (tutta la classe);
- 27.22 «Fabbricazione di tubi in acciaio» (tutta la classe).

*Industria carboniera:*

- 10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba» (tutta la divisione).

*Trasporti:*

- 60 «Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte» (tutta la divisione);

- 61 «Trasporti marittimi e per vie d'acqua» (tutta la divisione);
- 62 «Trasporti aerei» (tutta la divisione);
- 63.1 «Movimentazione merci e magazzinaggio» (tutto il gruppo);
- 63.2 «Attività connesse ai trasporti» (tutto il gruppo);
- 63.4 «Attività delle altre agenzie di trasporto» (tutto il gruppo).

*Agricoltura:*

- 01 «Agricoltura, caccia e relativi servizi» (tutta la sottosezione);
- 02 «Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi» (tutta la sottosezione).

*Pesca:*

- 05 «Pesca, piscicoltura e servizi connessi» (tutta la sottosezione).